

Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nonché di prevenzione delle pratiche di *green-washing* nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale

Preambolo	3
1. Finalità, campo d'applicazione e linee guida per l'implementazione	4
1.1 Finalità	4
1.2 Campo d'applicazione	4
1.3 Linee guida per l'implementazione	5
2. Prevenzione delle pratiche di greenwashing	5
3. Definizioni	6
4. Classificazione dei clienti	7
5. Obbligo di informazione	7
6. Preferenze ESG dei clienti	8
6.1 Raccolta delle informazioni	8
6.2 <i>Matching</i>	9
7. Documentazione	9
8. Rendiconto	10
9. Formazione e perfezionamento professionale	10
10. Audit	11
11. Disposizioni finali	11

Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nonché di prevenzione delle pratiche di *greenwashing* nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale

Autodisciplina del 16 giugno 2022 per gli istituti membri dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e per i fornitori di servizi finanziari aderenti al regime di autodisciplina (stato: 07.05.2024).

Preambolo

Nell'intento di

- a. apportare un contributo alla sostenibilità in conformità alle linee guida del Consiglio federale (rapporto del 24 giugno 2020) e al tenore del comunicato stampa in materia di investimenti sostenibili (17 novembre 2021);
- b. tenere in debita considerazione sia le preferenze ESG dei clienti, sia gli eventuali rischi ESG nell'ambito delle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale;
- c. instaurare un clima di trasparenza in materia di ESG nei confronti dei clienti per le attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale e prevenire le pratiche di *greenwashing* (in conformità alla Posizione del Consiglio federale in materia di prevenzione del *greenwashing* del 16 dicembre 2022, disponibile in francese, tedesco e inglese), e
- d. così rafforzare ulteriormente la piazza finanziaria svizzera a livello nazionale e internazionale,

gli istituti membri dell'ASB nonché le banche e gli altri fornitori di servizi finanziari aderenti al regime di autodisciplina (indicati congiuntamente come «fornitori di servizi finanziari») si impegnano al rispetto delle presenti Direttive.

1. Finalità, campo d'applicazione e linee guida per l'implementazione

1.1 Finalità

Art. 1

- ¹ Con le presenti Direttive viene creato all'interno del settore finanziario uno standard minimo unitario per la pubblicazione delle caratteristiche ESG, la considerazione delle preferenze e dei rischi ESG e la prevenzione delle pratiche di *greenwashing* nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale.
- ² Le presenti Direttive fissano inoltre standard minimi unitari e uniformi in base ai quali una soluzione d'investimento può essere presentata come sostenibile.
- ³ In questo modo si intende tra l'altro anche prevenire che nell'ambito della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale si verifichino pratiche di *greenwashing* nei confronti della clientela. Le Direttive sono pertanto funzionali anche alla promozione e alla reputazione della piazza finanziaria svizzera.

1.2 Campo d'applicazione

Art. 2

- ¹ Le presenti Direttive hanno carattere vincolante per i membri dell'ASB e non devono essere escluse contrattualmente nei confronti della clientela. Per quanto concerne il campo d'applicazione territoriale, la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e l'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) si applicano per analogia.
- ² Gli istituti non affiliati possono recepire le Direttive su base volontaria, comunicando tale adesione all'ASB per iscritto o in altra forma testuale dimostrabile. In virtù di tale notifica, questi soggetti non affiliati vengono inseriti in un elenco che l'ASB pubblica sulla propria homepage e provvede ad aggiornare con cadenza regolare.
- ³ Le presenti Direttive integrano gli obblighi di informazione, comunicazione, documentazione e rendiconto ai sensi della LSerFi in relazione agli aspetti ESG presso il point of sale e si riferiscono segnatamente alle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale (segregata) delle banche. In caso di sovrapposizioni a livello di contenuto per quanto concerne questi due servizi finanziari, le Direttive hanno carattere preminente rispetto alle regolamentazioni di altre associazioni. Per le esigenze dei produttori e/o dei gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'art. 24 LsFi, l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) ha per contro allestito l'Autodisciplina in materia di trasparenza e pubblicazione nei patrimoni collettivi con attinenza al tema della sostenibilità (disponibile in francese, tedesco e inglese), applicabile nella rispettiva versione in vigore. La possibilità di aderire a queste Direttive AMAS sussiste anche senza essere affiliati a tale associazione.

Art. 3

Le presenti Direttive si applicano sia alle attività di consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente, sia alle attività di gestione patrimoniale. I restanti servizi finanziari di cui all'art. 3 lett. c LSerFi sono invece esclusi dal campo d' applicazione delle Direttive.

1.3 Linee guida per l'implementazione

Art. 4

- ¹ Le presenti Direttive definiscono un ventaglio di obblighi fondati su principi che devono essere recepiti e implementati dai fornitori di servizi finanziari in funzione delle loro peculiarità individuali.
- ² Le Direttive fissano standard minimi di riferimento. I fornitori di servizi finanziari hanno la facoltà di adottare misure ancora più incisive.
- ³ Se un fornitore di servizi finanziari adempie le norme UE in materia di ESG rilevanti per le attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale, le disposizioni contemplate nelle presenti Direttive sono considerate come parimenti soddisfatte.

Art. 5

Le presenti Direttive non comportano l'istituzione di nuovi obblighi di diritto civile o l'abrogazione di qualsivoglia obbligo di diritto civile attualmente in essere. Allo stesso modo, le Direttive non esonerano i fornitori di servizi finanziari a esse assoggettati dal rispetto dei vigenti obblighi di vigilanza e di diritto civile.

Art. 6

I processi nell'ambito delle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale che tengono già in considerazione le preferenze e i rischi ESG devono essere passati al vaglio al fine di verificare la conformità alle presenti Direttive. Se necessario, i fornitori di servizi finanziari sono tenuti ad effettuare gli opportuni adeguamenti.

2. Prevenzione delle pratiche di *greenwashing*

Art. 7

- ¹ Nel quadro del regime di autodisciplina, i fornitori di servizi finanziari hanno adottato misure opportune al fine di prevenire pratiche di greenwashing nelle soluzioni d'investimento.
- ² In linea di principio, in relazione alle pratiche di greenwashing sono pertinenti tre livelli: i fornitori di servizi finanziari, i servizi finanziari e gli strumenti finanziari.

- ³ Le presenti Direttive si focalizzano sui servizi finanziari. Sul piano degli strumenti finanziari, i casi di applicazione delle pratiche di greenwashing in relazione agli investimenti collettivi di capitale sono contemplati nella [Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2021 per la prevenzione e la lotta contro il greenwashing](#). Questi scenari possono risultare rilevanti anche per altri strumenti finanziari. Le misure contro le pratiche di greenwashing sul piano degli strumenti finanziari vengono adottate mediante direttive di altre organizzazioni settoriali. Il rischio di *greenwashing* a livello di fornitori di servizi finanziari può essere contrastato anche attraverso la formazione dei collaboratori (cfr. art. 15).

3. Definizioni

Art. 8

- ¹ Ai sensi delle presenti Direttive, si intende per:
- a. ESG: acronimo inglese di ambiente (Environmental, ad es. consumo di acqua o di energia), aspetti sociali (Social, ad es. attrattività del datore di lavoro, gestione delle catene di approvvigionamento) e conduzione aziendale (Governance, ad es. politica retributiva, gestione operativa).
 - b. Criteri ESG: criteri d'investimento che comprendono i principi ESG.
 - c. Preferenze ESG: preferenze dei clienti in merito alla scelta di includere o meno (e, se sì, eventualmente quali) elementi ESG all'interno delle loro soluzioni d'investimento.
 - d. Approcci ESG: approcci relativi alle modalità di integrazione dei criteri ESG nel processo d'investimento. L'Autodisciplina AMAS in materia di trasparenza e pubblicazione nei patrimoni collettivi con attinenza al tema della sostenibilità nella rispettiva versione in vigore (Allegato 1 – Approcci d'investimento sostenibili) e anche la pubblicazione AMAS/SSF «Raccomandazioni in materia di requisiti minimi e trasparenza per gli approcci d'investimento e i prodotti sostenibili» (disponibile in francese, tedesco e inglese) contengono descrizioni esplicative e dettagliate di possibili approcci ESG.
 - e. Caratteristiche ESG: i criteri e/o gli approcci ESG considerati nelle soluzioni d'investimento di un fornitore di servizi finanziari.
 - f. Rischi ESG: eventi o condizioni a livello ambientale, sociale e di conduzione aziendale che possono produrre, nel momento contingente o in futuro, ripercussioni negative sulla redditività, sui costi, sulla reputazione e quindi sul valore di un'azienda così come sul corso degli strumenti finanziari.
 - g. Soluzioni d'investimento: mandati di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 3 lett. c punto 3 LSerFi e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente ai sensi dell'art. 3 lett. c punto 4 LSerFi.
 - h. Soluzioni d'investimento ESG: soluzioni d'investimento che tengono in debita considerazione i criteri ESG.
 - i. Soluzione d'investimento sostenibile: oltre ai consueti obiettivi finanziari, una soluzione d'investimento ESG che viene presentata come sostenibile deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi d'investimento:

- i. compatibilità (incl. transizione) con uno o più obiettivi specifici di sostenibilità; oppure
- ii. contributo all'attuazione di uno o più obiettivi specifici di sostenibilità.

L'obiettivo (o gli obiettivi) di sostenibilità viene (vengono) fissato(i) in base a

- i. un quadro di riferimento ben definito; e
- ii. indicatori specifici che possono essere utilizzati per la misurazione e il monitoraggio dell'obiettivo (o degli obiettivi) di sostenibilità perseguito(i).

Gli obiettivi di sostenibilità determinanti possono essere perseguiti con uno o più approcci specifici, tenendo conto di uno o più quadri di riferimento.

Come quadro di riferimento per gli obiettivi di sostenibilità trovano applicazione in particolare i seguenti aspetti:

- i. criteri emanati da un ente statale nazionale o estero;
- ii. criteri messi a punto da un ente non statale;
- iii. impiego di criteri che rispecchiano una prassi settoriale riconosciuta; e/o
- iv. impiego di criteri sviluppati autonomamente da un fornitore di servizi finanziari.

² Per tutti gli altri aspetti, ai fini delle presenti Direttive trova applicazione la terminologia fissata nella LSerFi.

4. Classificazione dei clienti

Art. 9

¹ Le presenti Direttive riprendono la classificazione dei clienti di cui all'art. 4 LSerFi. I fornitori di servizi finanziari classificano le persone alle quali forniscono tali servizi in una delle seguenti categorie:

- a. clienti privati;
- b. clienti professionali;
- c. clienti istituzionali.

² I clienti professionali possono rinunciare all'applicazione da parte dei fornitori di servizi finanziari degli obblighi di cui agli artt. 10 e 13-14 delle presenti Direttive.

³ Le Direttive non trovano altresì applicazione per i clienti istituzionali.

5. Obbligo di informazione

Art. 10

¹ Nell'ottica di una maggiore sostenibilità a favore dei clienti, viene raccomandato ai fornitori di servizi finanziari di informare i clienti in modo generale circa l'offerta di soluzioni d'investimento ESG.

- ² Per le soluzioni d'investimento ESG, nell'ambito dell'informazione generale sui rischi devono essere indicati ai clienti anche i rischi ESG connessi con le soluzioni d'investimento ESG e/o con i servizi finanziari, nonché le relative caratteristiche ESG. Questo approccio deve consentire ai clienti di comprendere le caratteristiche ESG applicabili e, sulla scorta di esse, tenere in debita considerazione i rischi correlati alle soluzioni d'investimento ESG.
- ³ Per i clienti con preferenze ESG specifiche, il fornitore di servizi finanziari mette a disposizione anche informazioni di carattere generale in relazione sia alle preferenze stesse, sia alle soluzioni d'investimento ESG offerte. In tale ambito, il fornitore di servizi finanziari descrive anche quali approcci ESG vengono adottati.
- ⁴ In relazione alle soluzioni d'investimento ESG scelte concretamente dai clienti, il fornitore di servizi finanziari informa sulle modalità con cui le preferenze ESG dei clienti stessi vengono tenute in considerazione all'interno di tali soluzioni. Nella documentazione di una soluzione d'investimento sostenibile deve essere inoltre precisato se tale soluzione persegue un obiettivo di compatibilità, un contributo all'attuazione di uno o più obiettivi specifici di sostenibilità oppure una combinazione di questi due obiettivi d'investimento. A questo scopo è necessario descrivere opportunamente gli obiettivi di sostenibilità sottostanti, gli approcci ESG applicati per il conseguimento di tali finalità, nonché i metodi di misurazione e gli indicatori utilizzati.
- ⁵ Nel contratto relativo al mandato di gestione patrimoniale sostenibile o in una collocazione appositamente indicata nel contratto di gestione deve essere stabilito qual è il livello minimo degli investimenti che le disposizioni in materia di sostenibilità definite nella strategia devono adempiere e/o qual è il livello minimo degli investimenti con attinenza alla sostenibilità che deve essere amministrato secondo i criteri fissati nella strategia. La quota degli investimenti non assoggettati alle disposizioni in materia di sostenibilità viene specificata e motivata. Ai fini del rispetto delle disposizioni relative al livello minimo è determinante la conformità al momento della decisione d'investimento ovvero, per le strategie che replicano un indice sostenibile, la tempistica dell'adeguamento / degli adeguamenti dell'indice. I criteri di sostenibilità rilevanti per l'attuazione della strategia d'investimento devono risultare pienamente comprensibili e devono essere redatti in forma scritta o in un'altra forma testuale comprovabile.
- ⁶ È fatto obbligo di astenersi dal fornire informazioni fuorvianti o errate circa le caratteristiche ESG degli strumenti finanziari e delle soluzioni d'investimento.

6. Preferenze ESG dei clienti

6.1 Raccolta delle informazioni

Art. 11

- ¹ La verifica dell'adeguatezza da effettuare ai fini della consulenza in investimenti o della gestione patrimoniale trova applicazione anche in relazione alle soluzioni d'investimento ESG. Il fornitore di servizi finanziari assicura pertanto che le preferenze ESG dei clienti vengano opportunamente incluse e considerate per analogia all'interno di tale esame.

- ² Per quanto concerne la verifica dell'adeguatezza, il fornitore di servizi finanziari si informa pertanto in merito alle preferenze ESG dei propri clienti. Qualora per lo stesso cliente sussistano più relazioni e/o portafogli, è possibile raccogliere diverse preferenze ESG.
- ³ In funzione delle loro preferenze ESG, i clienti possono essere ripartiti in determinati gruppi (ad es. molto interessati, interessati, neutrali; si veda a riguardo il capitolo 6 Documentazione).
- ⁴ Le preferenze ESG devono essere considerate come di grado subordinato rispetto agli obiettivi d'investimento dei clienti. È quindi opportuno tenere conto delle preferenze ESG soltanto dopo che gli obiettivi d'investimento sono stati debitamente rilevati.
- ⁵ Qualora i clienti non esprimano preferenze ESG specifiche e abbiano quindi un atteggiamento neutrale nei confronti dell'integrazione dei criteri ESG, la considerazione di tali criteri nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale non risulta necessaria, a meno che lo stesso fornitore di servizi finanziari non lo ritenga opportuno.
- ⁶ I clienti che non rispondono alla domanda relativa alle preferenze ESG sono assimilabili a quelli che hanno risposto «no» a tale domanda, e possono essere parimenti considerati come «ESG neutrali».

6.2 Matching

Art. 12

- ¹ Il fornitore di servizi finanziari tiene debitamente conto del fatto che le preferenze ESG dei clienti siano in linea con le caratteristiche ESG della soluzione d'investimento, sempre a condizione che gli obiettivi d'investimento sovraordinati non vengano violati.
- ² Qualora gli strumenti finanziari e/o le soluzioni d'investimento derogano alle preferenze ESG espresse dai clienti (ad es. se per la classe d'investimento desiderata non risulta disponibile un'alternativa ESG praticabile), tale circostanza deve essere chiaramente sottolineata e comunicata ai clienti nella rispettiva raccomandazione. Queste operazioni possono essere eseguite soltanto dopo che i clienti sono stati informati circa la suddetta deroga. Tale scostamento dalle preferenze ESG può avvenire su base individuale per ogni operazione e non comporta un adeguamento generale del profilo del cliente.
- ³ Ai clienti considerati come «ESG neutrali» possono essere raccomandati sia soluzioni d'investimento o strumenti finanziari ESG, sia soluzioni d'investimento o strumenti finanziari privi di criteri ESG.

7. Documentazione

Art. 13

I fornitori di servizi finanziari documentano in maniera adeguata:

- a. se i clienti presentano preferenze ESG o se hanno un approccio ESG neutrale;
- b. le eventuali preferenze ESG dei clienti;
- c. se le caratteristiche ESG di una soluzione d'investimento ESG sono conformi alle preferenze ESG dei clienti;

- d. il fatto che i clienti siano stati informati in caso di scostamenti delle soluzioni d'investimento ESG rispetto alle preferenze ESG espresse dai clienti.

8. Rendiconto

Art. 14

- ¹ Per la raccolta delle preferenze ESG trovano applicazione per analogia gli obblighi di rendiconto previsti dalla LSerFi.
- ² I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti con preferenze ESG, su richiesta degli stessi, un rendiconto circa il fatto che le soluzioni d'investimento ESG siano conformi o meno alle loro preferenze ESG.
- ³ Nei mandati di gestione patrimoniale sostenibili occorre inoltre fornire un rendiconto sugli obiettivi d'investimento sostenibili sulla scorta degli appositi indicatori. Al fine di determinare la portata di questo obbligo di rendicontazione è possibile fare riferimento alle descrizioni riportate nell'Autodisciplina AMAS in materia di trasparenza e pubblicazione nei patrimoni collettivi con attinenza al tema della sostenibilità (nella rispettiva versione in vigore) e anche alla pubblicazione AMAS/SSF «Raccomandazioni in materia di requisiti minimi e trasparenza per gli approcci d'investimento e i prodotti sostenibili», che contiene descrizioni esplicative e dettagliate. Per i mandati di gestione patrimoniale sostenibili che applicano una combinazione di obiettivi di contribuzione e di compatibilità, il relativo reporting deve fare opportuno riferimento a entrambi gli obiettivi d'investimento sostenibili.

9. Formazione e perfezionamento professionale

Art. 15

- ¹ Conformemente alle disposizioni della LSerFi, i fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per un corretto svolgimento della loro attività.
- ² I consulenti alla clientela sono pertanto chiamati a sottoporsi a una formazione adeguata e/o a disporre di opportune conoscenze per quanto concerne la sostenibilità, le soluzioni d'investimento ESG, gli obiettivi d'investimento sostenibili e gli approcci ESG applicabili. In particolare, i seguenti temi dovrebbero essere parte integrante della formazione per i consulenti alla clientela:
 - a. elementi di base in materia ESG, incl. vari rischi ESG
 - b. quadro d'insieme delle basi e delle regolamentazioni a livello internazionale
 - c. conoscenza degli approcci ESG applicati dal fornitore di servizi finanziari nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale
 - d. conoscenza concreta e comprensione del modo in cui le soluzioni d'investimento ESG offerte sono in grado di rispondere alle preferenze in ambito ESG dei clienti

- e. conoscenza del modo in cui le soluzioni d'investimento esistenti possono essere rimodulate in soluzioni d'investimento ESG
- f. comprensione di base del concetto di *greenwashing* e delle relative attività di prevenzione

10. Audit

Art. 16

- ¹ La verifica della conformità alle presenti Direttive deve essere inserita nel catalogo di audit della revisione interna e nel quadro dell'audit prudenziale condotto dalla revisione esterna nei confronti del fornitore di servizi finanziari.
- ² L'audit viene effettuato secondo la periodicità generalmente prevista per il fornitore di servizi finanziari. Tale revisione è calibrata in funzione dei rischi, dell'organizzazione e dell'attività del fornitore di servizi finanziari, ma deve essere comunque condotta almeno ogni tre anni.

11. Disposizioni finali

Art. 17

- ¹ Le presenti Direttive sostituiscono le «Linee guida per l'integrazione dei criteri ESG nel processo di consulenza per i clienti privati (2020)» (disponibili in francese, tedesco e inglese) a partire dal momento in cui vengono recepite e implementate dal singolo istituto.
- ² Le Direttive sono state approvate con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ASB del 16.06.2022 e sono entrate in vigore con effetto dal 01.01.2023.
- ³ Trovano applicazione i seguenti termini transitori:
 - a. Per la formazione e il perfezionamento professionale: fino al 01.01.2024
 - b. Per le nuove relazioni clienti: fino al 01.01.2024
 - c. Per le relazioni clienti già in essere: fino al 01.01.2025
- ⁴ Gli emendamenti apportati alle presenti Direttive entrano in vigore in data 01.09.2024.
- ⁵ Per tali modifiche trovano applicazione i seguenti termini transitori:
 - a. Per la formazione e il perfezionamento professionale: entro e non oltre il 01.01.2026
 - b. Per le nuove relazioni clienti: entro e non oltre il 01.01.2026
 - c. Per le relazioni clienti già in essere: entro e non oltre il 01.01.2027
- ⁶ Le Direttive vengono sottoposte a verifica con cadenza periodica.

Associazione Svizzera dei Banchieri

Aeschenplatz 7

Casella postale 4182

CH-4002 Basilea

office@sba.ch

www.swissbanking.ch